



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Area III - Didattica e Ricerca
Ufficio Tirocini Formativi Attivi

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con proprio Decreto 12 giugno 2012, rep. n. 1396, pubblicato nella G. U., Serie Generale, n.147 del 26 giugno 2012, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'Articolo2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", come modificato dal successivo D.M. 25 marzo 2013, n. 81;
- VISTO** il D.M. 30 settembre 2011, in tema di "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e successive modificazioni, in particolare l'art. 5;
- VISTO** il D.M. 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO** il Decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'Articolo 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341";
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ed in particolare gli artt. 12 e 13;
- VISTO** il D.M. 4 aprile 2011, n. 139, "Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTI** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il D.M. 8.2.2019, n. 92, che detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, che modifica alcune disposizioni del predetto D.M. 8.2.2019, n. 92;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 26 gennaio 2021 e del 28 gennaio 2021, con le quali è approvata la proposta di istituzione e di attivazione, presso l'Università degli Studi di Salerno, per l'anno accademico 2020/2021, dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VI Ciclo;
- VISTO** il D.M. n. 755 del 6 luglio 2021, con il quale questa Università è autorizzata ad attivare per l'a.a. 2020/2021 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, VI Ciclo, per complessivi n. 850 posti, di cui: n. 180 posti per la scuola dell'infanzia, n. 220 posti per la scuola primaria, n. 200 posti per la scuola secondaria di I grado e n. 250 posti per la scuola secondaria di II grado;
- VISTO** il predetto D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 nella parte in cui stabilisce che “Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90”;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 19 luglio 2021 e del 20 luglio 2021, con le quali è approvata l'attivazione, per l'anno accademico 2020/2021, del VI Ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- RITENUTO** di dover procedere, al fine di consentire l'espletamento dei test preselettivi nelle date indicate dal predetto D.M. n. 755 del 6 luglio 2021, all'emanazione della specifica procedura selettiva per i posti attribuiti all'Università degli Studi di Salerno così come stabilito dal D.M. medesimo;

D E C R E T A

Articolo 1

Selezione e posti

1. È indetta la selezione, per titoli ed esami, per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, istituiti per l'a.a. 2020/2021 presso questa Università, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 e delle disposizioni attuative contenute nel successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, nonché dei DD. MM. 8 febbraio 2019, n. 92, 7 agosto 2020, n. 70 e 6 luglio 2021, n. 755.
2. Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola è stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del citato D.M. n. 755/2021, per un totale di complessivi n. 850 posti, di cui:
 - n. 180 posti per la scuola dell'infanzia,
 - n. 220 posti per la scuola primaria,
 - n. 200 posti per la scuola secondaria di I grado
 - n. 250 posti per la scuola secondaria di II grado.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, del D.M. 6.7.2021, n. 755, i requisiti di ammissione alla selezione sono stabiliti dall'Articolo 3, comma 1, e dall'Articolo 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92.

Conseguentemente sono titoli di ammissione alle procedure di cui al presente decreto:

- a. **per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria**, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - b. **per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado**, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;
 - c. **per i posti di insegnante tecnico-pratico**, ai fini della partecipazione alla presente selezione rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
2. Come chiarito dalla nota MIUR n. 371182 del 13/08/2020, i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
 3. Non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.
 4. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo. La valutazione del titolo è utile solo all'iscrizione alla selezione di cui al presente bando e non comporta il rilascio di un titolo italiano.
 5. Il possesso dei requisiti di ammissione è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, nella domanda di partecipazione alla selezione presentata tramite la procedura on line di cui al successivo Articolo 3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
 6. I candidati sono tenuti a inserire nella procedura informatica di presentazione della domanda le autocertificazioni o altra documentazione dichiarativa dei titoli posseduti o dei requisiti (esempio: esami sostenuti, CFU/CFA e settori scientifico disciplinari) di coerenza dei titoli alle classi di concorso di cui ai DPR 19/2016 e DM 259/2017.

7. Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva.
8. L'Università degli Studi di Salerno si riserva di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo l'immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente. L'Università può disporre, con decreto rettorale, in qualunque fase della procedura concorsuale e anche dopo l'immatricolazione al corso di specializzazione, l'esclusione o la decadenza del candidato per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dalla vigente normativa, nonché per erronea o parziale dichiarazione degli stessi, fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) per le dichiarazioni mendaci e false. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 3

Termini e procedura di iscrizione

1. I termini di iscrizione alla presente selezione decorrono dalle **ore 12:00 del 5 agosto 2021** e scadono alle **ore 23:59 del giorno 3 settembre 2021**.
2. Per le richieste di assistenza saranno attive le seguenti caselle di posta elettronica concorso-sos2020@unisa.it (per il supporto amministrativo) e unisalerno@ Cineca.it (per il supporto tecnico). **Il supporto tecnico - amministrativo sarà attivo fino alle ore 16:30 del giorno 3 settembre 2021.** Pertanto, le richieste di assistenza pervenute dopo le ore 16:30 del 3 settembre 2021 non saranno gestite.
3. Per l'iscrizione alle prove di ammissione è previsto un **contributo di partecipazione di Euro 150,00, da versare per ogni domanda presentata**. Il contributo di partecipazione deve essere versato **utilizzando esclusivamente PagoPa presente nella piattaforma informatica** di predisposizione della domanda. Il contributo di iscrizione deve essere pagato direttamente on line con i soli metodi di pagamento indicati nella procedura informatica (carta di credito e altri metodi di pagamento elettronico - esempio: PayPal, Satispay o Postepay). Il mancato pagamento o il pagamento oltre i termini, anche se dovuti a causa non imputabile al candidato, inibiscono la presentazione della domanda di iscrizione e comportano l'esclusione dalle prove. Il solo pagamento del contributo di Euro 150,00, effettuato con modalità diverse da quelle contenute nel presente bando e senza contestuale iscrizione al test, non sarà ritenuto valido come iscrizione e non consentirà l'ammissione alle prove. **Il contributo per l'organizzazione del concorso non è rimborsabile in alcun caso**, neppure in caso di ritiro della domanda di partecipazione per successiva nuova iscrizione.
4. E' possibile partecipare a più procedure, a condizione di essere in possesso dei dovuti requisiti secondo quanto indicato al precedente Articolo 2. In tale ipotesi, l'iscrizione deve essere effettuata per ciascuno degli ordini di scuola di interesse, compilando distinte domande ed effettuando distinti versamenti del contributo di iscrizione alla prova (uno per ciascuna procedura a cui si intende partecipare).
5. La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, solamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/login>. La piattaforma sarà attiva dalle ore 12.00 del giorno 5 agosto 2021 fino alle ore 23:59 del 3 settembre 2021.
6. **Non è ammessa la presentazione della domanda, dei suoi allegati e del pagamento del contributo di partecipazione alla selezione con modalità diverse da quella sopra indicata** (es. a mezzo posta oppure a mezzo fax oppure consegnate a mano, ecc.).
7. La domanda di ammissione deve essere conservata e, su richiesta, esibita in sede di svolgimento del test preselettivo.
8. La domanda di iscrizione alla selezione deve essere effettuata online al seguente link <https://pica.cineca.it/login> entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. È possibile autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE, REFEREES scegliendo dal menu a tendina "Credenziali" la voce corrispondente e inserire username e password dell'account. Nel caso in cui l'utente possieda le credenziali ma non le ricordi deve

clicare sull'opzione "Credenziali dimenticate?": il sistema in automatico invierà una mail con la password all'indirizzo email che è stato inserito al momento della registrazione. L'accesso tramite SPID non è attivo. Se non si è in possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione utilizzando il link "Nuova Registrazione" e inserire i dati richiesti dal sistema. La compilazione dei Dati anagrafici è obbligatoria per partecipare ai bandi pubblicati su PICA. Una volta registrati è possibile collegarsi al sito: <https://pica.cineca.it/unisa/tipologia/specializzazione> e, accedendo con le proprie credenziali, procedere con la selezione della procedura di interesse e con la compilazione della domanda, cliccando su "Compila una nuova domanda".

9. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in **formato elettronico PDF**. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento d'identità in corso di validità e il versamento del contributo per la partecipazione al concorso, da effettuarsi esclusivamente all'interno dell'applicazione informatica.
10. I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalla procedura di ammissione e sono pertanto tenuti a controllarne l'esattezza e la completezza.
11. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
12. Dopo aver effettuato il pagamento del contributo di partecipazione, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
 - b) chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
 - c) in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
13. La procedura di compilazione della domanda, il versamento del contributo di partecipazione e l'invio telematico della domanda dovranno essere completati entro il termine perentorio delle **ore 23:59 del 3 settembre 2021**. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. **Una volta completata l'iscrizione, non sarà possibile effettuare alcuna modifica.**
14. Non è possibile presentare più domande per lo stesso grado di scuola.
15. Dopo la presentazione è possibile ritirare la domanda presentata. Il ritiro della domanda è un atto irreversibile e non sarà più possibile annullarlo. **Il ritiro della domanda comporta la perdita del contributo di iscrizione al concorso.**

Articolo 4

Esonero dalla prova preselettiva

1. Sono esonerati dal sostenere il test preselettivo:

- a) i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia);
 - b) i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all'80% ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo da quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (Articolo 1 comma 7 DM 6 luglio 2021 n. 755).
2. I candidati esonerati dal test preselettivo devono autocertificare il loro status nella procedura informatica di iscrizione al concorso e, laddove richiesto, allegare la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.
 3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
 4. Anche i candidati esonerati dal test preselettivo sono tenuti all'iscrizione alla selezione del presente bando e al versamento del contributo spese **di Euro 150,00**, con le modalità descritte nell'Articolo 3.

Articolo 5

Candidati con disabilità

1. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento delle prove, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta. A tal fine gli interessati devono dichiarare il loro status durante la procedura di iscrizione. La mancata dichiarazione della disabilità nella domanda di partecipazione entro i termini previsti dal presente bando non darà diritto alla fruizione dei supporti richiesti.
2. L'utilizzo di qualsiasi strumentazione medica deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Diritto allo Studio.
3. I candidati di cui al comma 1 possono essere ammessi allo svolgimento delle prove con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
5. I candidati con disabilità o con DSA devono inoltrare per email all'Ufficio Diritto allo Studio (dirstu@unisa.it) istanza di assistenza, corredata da documentazione, entro i 10 giorni precedenti alla data del test. L'istanza di assistenza è scaricabile al seguente link:
[https://www.disabilidsa.unisa.it/uploads/rescue/135/102/modulo-assistenza-test-accessotolc-2021-2022\(1\).pdf](https://www.disabilidsa.unisa.it/uploads/rescue/135/102/modulo-assistenza-test-accessotolc-2021-2022(1).pdf).

Articolo 6

Candidate in stato di gravidanza

1. Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento, che abbiano bisogni particolari durante la prova, dovranno comunicare l'esigenza stessa inviando una email all'indirizzo concorso-sos2020@unisa.it entro e non oltre il giorno 10 settembre 2021, con ogni utile specificazione, allegando

documentazione/certificazione attestante il loro status.

2. L'Università fornirà alle candidate che ne faranno richiesta le informazioni organizzative rispondenti alle esigenze rappresentate.
3. Gli eventuali accompagnatori (uno per ciascuna candidata) potranno accedere nel Campus universitario, ma non sarà comunque consentito l'accesso ai locali/aula in cui si svolgerà la prova. Non è consentito l'allattamento e l'accesso del neonato nei locali sede della prova prima e durante l'esecuzione della prova.
4. La mancata comunicazione secondo le modalità e i tempi sopra descritti comporterà l'impossibilità di concedere supporto alle candidate.

Articolo 7

Prove selettive di accesso

1. Le prove di ammissione sono articolate in:
 - a) un test preselettivo;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
2. Lo svolgimento dei test preselettivi, delle prove scritte e delle prove orali è in presenza, salvo diverse disposizioni dettate dalle competenti autorità governative e/o regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid - 19. Nel caso in cui la prova scritta non potesse essere svolta in presenza, la stessa sarà sostituita da una prova pratica in modalità a distanza sugli argomenti previsti per la prova scritta.
3. Ogni avviso pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo www.unisa.it ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
4. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale di esclusione dalla procedura devono presentarsi al test preselettivo ovvero alla prova scritta ovvero alla prova orale (se presenti nei relativi elenchi di ammissione), al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nelle sedi specificate nei singoli avvisi di convocazione, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, patente di guida munita di fotografia, passaporto.
5. Non è consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.
6. L'assenza del candidato al test preselettivo o alla prova scritta o alla prova orale è considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
7. Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. del 30 settembre 2011, le prove di selezione sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
 - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
8. Inoltre, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al D.M. 30 settembre 2011, il test preselettivo e la prova scritta riguardano:
 - a) competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola (infanzia - primaria - secondaria di primo grado - secondaria di secondo grado);
 - b) competenze su intelligenza emotiva riferita ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

- c) competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 - d) competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team Docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
9. La prova orale verterà sui contenuti del test preselettivo e della prova scritta e su questioni motivazionali.
10. La valutazione di tutte le prove è espressa in trentesimi.

Paragrafo 7.1 - Test Preselettivo

1. Il test preselettivo, differenziato in funzione del grado di scuola, si svolgerà nelle seguenti date:
 - Scuola dell'infanzia: 20 settembre 2021
 - Scuola Primaria: 23 settembre 2021
 - Scuola Secondaria di Primo Grado: 24 settembre 2021
 - Scuola Secondaria di Secondo Grado: 30 settembre 2021
2. Il test preselettivo ha una durata di due ore (120 minuti) ed è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui solo una corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
3. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (ZERO) punti.
4. Con appositi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo www.unisa.it, nelle pagine web dedicate alla Formazione Insegnanti saranno resi noti, per ciascun ordine di scuola, l'orario di convocazione e il luogo di svolgimento del test preselettivo nonché le modalità per accedervi anche in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19).
5. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 3, del D.M. n. 92/2019, è ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso secondo il numero di posti indicato per ciascun grado di scuola al precedente Articolo 1. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
6. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso.

Paragrafo 7.2 - Prova Scritta

1. La prova scritta è valutata in trentesimi.
2. Il diario delle prove scritte (giorno, sede e orario di convocazione) nonché le modalità di svolgimento delle medesime saranno comunicati ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse mediante appositi avvisi per ciascun ordine di scuola, pubblicati nelle pagine web dedicate alla formazione insegnanti del sito istituzionale di Ateneo www.unisa.it
3. Come già specificato in precedenza, nel caso in cui la prova scritta non potesse essere svolta in presenza, la stessa sarà sostituita da una prova pratica in modalità a distanza sugli argomenti previsti per la prova scritta. Di ciò sarà data comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse mediante appositi avvisi per ciascun ordine di scuola, pubblicati nelle pagine web dedicate alla formazione insegnanti del sito istituzionale di Ateneo www.unisa.it

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

Paragrafo 7.3 - Prova Orale

1. La prova orale consiste in un colloquio individuale e verte sui contenuti del test preselettivo e della prova scritta e su questioni motivazionali.
2. Con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo www.unisa.it saranno resi noti, per ciascun ordine di scuola, i giorni, le date e le sedi di svolgimento della prova orale.
3. La prova orale si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30.

Articolo 8

Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove selettive di accesso di cui al precedente Articolo 7, i candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell'orario indicati negli avvisi pubblicati nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unisa.it, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità - preferibilmente quello indicato in fase di iscrizione.
2. Non saranno ammessi a sostenere le prove i candidati che non risultino presenti negli elenchi degli ammessi o che si presentino senza documento di riconoscimento alle prove di accesso di cui al precedente articolo 7. Non è consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.
3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione ovvero dai comitati di vigilanza nominati ai sensi del successivo Articolo 10 e rispettare gli obblighi previsti nel presente bando, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
4. Non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione giudicatrice o con gli addetti alla vigilanza.
5. E' fatto divieto ai candidati di utilizzare o anche solo detenere telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo "palmari" o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove, tramite collegamenti "wireless" o alla normale rete telefonica, pena l'esclusione dalla selezione stessa. Pertanto, si invita a non portare con sé i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici sopra descritti. In caso contrario, essi dovranno essere consegnati da ciascun candidato che ne sia in possesso al personale preposto all'identificazione, prima di entrare nella sede di svolgimento della prova, ovvero secondo le indicazioni date dalla Commissione o dagli addetti alla vigilanza.
6. E' fatto, inoltre, divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni, a pena di annullamento della prova. Il suddetto materiale andrà depositato, a vista, a terra di fianco al banco ove il candidato svolge la prova o in altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di Aula.
7. E' altresì vietato riportare sui fogli consegnati firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.
8. Il candidato che contravvenga alle disposizioni precedenti è escluso dal concorso con disposizione immediata della Commissione. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa venga disposta in un momento successivo alla prova stessa. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni suindicate ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari.

Articolo 9

Titoli Valutabili

1. Ai fini della predisposizione della graduatoria finale degli ammessi al corso, la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli, per un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti nel modo seguente:

a) Titoli culturali fino un massimo di punti 5:

1. Laurea vecchio ordinamento oppure Specialistica oppure Magistrale:
 - a) per ogni titolo: punti 0,80 punti se il titolo è conseguito con un voto fino a 80 e punti 1,00 se conseguito con un voto da 81 a 110 ovvero 110 e lode

N.B. Non è valutabile la laurea triennale.

2. Dottorato di ricerca:
 - a) punti 1,50 per ogni dottorato;
3. Master universitario, rilasciato unicamente da Università, di durata almeno annuale con 60 CFU, purché sia riferito all'area psico-pedagogica e didattica riconducibile ai tempi dell'integrazione/inclusione scolastica:
 - a) punti 0,50 per ogni titolo;
4. Corso di perfezionamento universitario, rilasciato unicamente da Università, di durata almeno annuale con 60 CFU, purché sia riferito all'area psico-pedagogica e didattica riconducibile ai tempi dell'integrazione/inclusione scolastica:
 - a) punti 0,25 per ogni titolo;

b) Titoli professionali (di servizio): per un massimo di punti 5, così distribuiti:

- Per il servizio di insegnamento sul sostegno o comune prestato in istituto statale o paritario sul grado di scuola per cui si intende concorrere 0,20 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 gg. fino a un massimo di 1,20 punti per ciascun anno scolastico.

2. I titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione.
3. Non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati.
4. Saranno presi in considerazione solamente i titoli dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione.

Articolo 10

Commissione giudicatrice

1. Per ciascuna procedura selettiva relativa al singolo ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale una Commissione giudicatrice, composta da esperti nelle materie oggetto delle prove.
2. Durante lo svolgimento delle prove, ciascuna Commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e/o tecnico-amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati. Tali unità di personale vengono nominate con Decreto del Rettore o del Direttore Generale.

Articolo 11

Graduatorie finali

1. Le graduatorie degli ammessi al corso sono formate sommando rispettivamente il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.
2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio sul sostegno nelle istituzioni scolastiche.
3. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
4. L'Amministrazione, con Decreto Rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le graduatorie di merito, tenuto conto delle eventuali precedenze di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le graduatorie finali per i diversi gradi di scuola, con indicazioni relative alle modalità e ai tempi di immatricolazione, saranno pubblicate sul sito web di ateneo www.unisa.it.

Articolo 12

Ammissione in soprannumero

1. Ai sensi dell'Articolo 4 comma 4, del D.M. n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. Potranno iscriversi in soprannumero anche i candidati idonei ai sensi del comma 1 del presente articolo che hanno sostenuto le prove di selezione dei cicli precedenti in altri Atenei, purché in possesso del nulla osta rilasciato dall'Università di provenienza.
3. Per le procedure di iscrizione delle tipologie di candidati di cui al comma 1 del presente articolo, si rimanda all'apposita Avviso di preiscrizione che verrà pubblicato sul sito web di ateneo www.unisa.it.
4. L'Università degli Studi di Salerno si riserva di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo l'immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati che richiedono l'iscrizione in soprannumero, ai sensi della normativa vigente. L'Università può disporre, con decreto rettorale, in qualunque fase della procedura concorsuale e anche dopo l'immatricolazione al corso di specializzazione, l'esclusione o la decadenza del candidato per difetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché dei requisiti di accesso alle procedure selettive di ammissione di riferimento prescritti dalla vigente normativa, nonché per erronea o parziale dichiarazione degli stessi, fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) per le dichiarazioni mendaci e false. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 13

Modalità di immatricolazione

1. Si ricorda che l'Amministrazione può provvedere, anche dopo l'iscrizione, a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese dai dichiaranti, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto dal corso, salva e impregiudicata la facoltà di comminare ulteriori sanzioni da parte delle competenti autorità. Gli eventuali importi già versati non saranno comunque rimborsati.
2. In caso di collocazione in posizione utile in più graduatorie, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono comunque optare per un solo grado di scuola.
3. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero inferiore al numero di posti messi a bando, si procederà ai sensi dell'Articolo 4, comma 5, del D.M. n. 92/2019.
4. Gli ammessi alla frequenza del corso dovranno perfezionare l'iscrizione tramite procedura on line, effettuando la registrazione al sistema informatico di Ateneo "AreaUtenteESSE3", nei tempi e modi che saranno indicati con avvisi pubblicati sul sito web www.unisa.it
5. La frequenza ai percorsi di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia o all'estero, da qualsiasi ente organizzato.
6. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi pregressi.
7. Ai sensi del comma 3, comma 4, del D.M. n. 92/2019, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo D.M. n. 92/2019.

Resta fermo l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori ed i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal Decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.

Articolo 14

Tasse e contributi di iscrizione

1. L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale per il conseguimento della specializzazione di cui trattasi, oltre l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio calcolata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La suddetta somma di € 3.300,00 deve essere versata in due rate. La prima rata, pari a euro 1.800,00 (milleottocento/00), più l'imposta di bollo di euro 16,00 e tassa regionale, devono essere versate all'atto dell'iscrizione. La seconda rata di importo pari a Euro 1.500,00 dovrà essere versata entro il termine che sarà comunicato con successivo avviso pubblicato sul sito web di Ateneo www.unisa.it
3. Le modalità e i termini per l'iscrizione e il pagamento di tasse e contributi verranno resi noti mediante avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo www.unisa.it

Articolo 15

Responsabile del procedimento

1. Il Capo dell'Ufficio Tirocini Formativi Attivi dell'Università degli Studi di Salerno è responsabile degli adempimenti inerenti il procedimento di cui al presente bando che non siano di competenza delle commissioni giudicatrici. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR).
2. Titolare del Trattamento dati è l'Università degli Studi di Salerno con sede legale in Fisciano (SA) Via Giovanni Paolo II, 132 - PEC: ammicent@pec.unisa.it . Il Legale rappresentante è il Rettore *pro tempore*, Prof. Vincenzo Loia, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente. Responsabile della protezione dei dati è il dott. Attilio Riggio, Dirigente, PEC: protezionedati@pec.unisa.it
3. I candidati sono tenuti a prendere visione dell'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali nella procedura informatica di iscrizione alla selezione di cui all'art. 3. L'informativa è altresì pubblicata sul sito internet di Ateneo nella pagina web della Formazione Insegnanti.

Articolo 17

Pubblicità degli atti della procedura selettiva

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unisa.it e/o All'albo Ufficiale di Ateneo.
2. La pubblicazione informatica sul sito web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Articolo 18

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore.

2. In particolare, per quanto riguarda il conseguimento del titolo finale di specializzazione, si rinvia a quanto disposto nel D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per informazioni e/o segnalazioni utilizzare esclusivamente i seguenti contatti:

e-mail: concorso-sos2020@unisa.it (per il supporto amministrativo);

e-mail unisalerno@ Cineca.it (per il supporto tecnico).

Le suddette caselle non sono abilitate a rispondere a indirizzi pec.

Il Rettore

Vincenzo LOIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.